

COMUNE DI CASLANO



REGOLAMENTO

PER LA PROMOZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI

DEL COMUNE DI CASLANO

del 25 settembre 2023

INDICE

Art. 1	Scopo	3
Art. 2	Beneficiari	3
Art. 3	Abbonamenti incentivati	3
Art. 4	Ammontare dell'incentivo	3
Art. 5	Autorità competente	4
Art. 6	Modalità di richiesta dell'incentivo	4
Art. 7	Finanziamento	4
Art. 8	Azioni puntuali promosse dal Comune	4
Art. 9	False attestazioni	4
Art. 10	Diritto di compensazione	4
Art. 11	Entrata in vigore	5

- Art. 1**
Scopo
- ¹)Con il presente Regolamento il Comune di Caslano desidera incentivare e promuovere l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici in alternativa all'uso dei veicoli privati al fine di ridurre il traffico e l'inquinamento ambientale.
- Art. 2**
Beneficiari
- ¹)Hanno diritto a beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento le persone fisiche domiciliate nel Comune di Caslano da almeno 6 mesi che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.
- Art. 3**
Abbonamenti incentivati
- ¹)L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:
- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);
 - Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.
- ²)Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).
- Art. 4**
Ammontare dell'incentivo
- ¹)L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa negli intervalli e categorie seguenti:
- Tra il 5% e il 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per apprendisti o studenti fino a 25 anni compiuti, ritenuto un importo massimo fissato tramite ordinanza tra fr. 50.- e fr. 500.- per anno civile.
 - Tra il 5% e il 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo fissato tramite ordinanza tra fr. 50.- e fr. 500.- per anno civile.
 - Tra il 5% e il 50% del prezzo d'acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi carte giornaliera (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo fissato tramite ordinanza tra fr. 50.- e fr. 500.- per anno civile.
- ²)Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliera di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe
- ³)L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

Art. 5

Autorità
competente

- 1) La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio, il quale dovrà specificare i dettagli mediante un'Ordinanza per la promozione dei trasporti pubblici.
- 2) Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- 3) Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 6

Modalità di
richiesta
dell'incentivo

- 1) Le modalità di richiesta dell'incentivo, in particolare i formulari, i documenti giustificativi da presentare e i termini entro i quali formulare la richiesta, sono definite in modo dettagliato nell'Ordinanza per la promozione dei trasporti pubblici.
- 2) La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

Art. 7

Finanziamento

- 1) La somma degli aiuti concessi annualmente ai sensi dell'art. 4 non può eccedere il limite stabilito nel preventivo comunale nei rispettivi conti di riferimento.
- 2) Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

Art. 8

Azioni puntuali
promosse dal
Comune

- 1) Al Municipio è data la facoltà di organizzare e/o finanziare, direttamente o indirettamente, azioni promozionali puntuali destinate alla promozione del trasporto pubblico, sottoforma di campagne di sensibilizzazione o altro.

Art. 9

False
attestazioni

- 1) False attestazioni o dichiarazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni verranno sanzionate con una multa ai sensi degli artt 145 ss LOC fino a Fr. 10'000.--.
- 2) Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Art. 10

Diritto di
compensazione

- 1) Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 11

Entrata in vigore

¹)A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

²)Con l'entrata in vigore del presente regolamento, i primi titoli di trasporto che potranno beneficiare di un incentivo sono quelli emessi ed acquistati a partire dal 1° gennaio 2024.

Approvato con:

- risoluzione municipale n. 4410 del 9 ottobre 2023
- risoluzione del Consiglio comunale nella seduta del 13 dicembre 2023
- risoluzione del Consiglio di Stato del 28 febbraio 2024 (Incarto005983)